

SEZIONE II

I DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SOMMARIO: 1. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. – 2. Resistenza a un pubblico ufficiale. – 3. Oltraggio a pubblico ufficiale. – 4. Reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale. – 5. Millantato credito. – 6. Traffico di influenze illecite. – 7. Abusivo esercizio di una professione.

1. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

L'**art. 336 c.p.** statuisce che *“chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa”.

A) Elementi costitutivi del reato. Il **bene giuridico** tutelato è il buon andamento della P.A., sotto il profilo della libera formazione della volontà dell'amministrazione, la quale non può subire condizionamenti di sorta a causa della condotta violenta o minacciosa proveniente da soggetti estranei alla medesima. Non mancano, però, autore e sentenze che sostengono la natura plurioffensiva del reato, includendo nella tutela anche la libertà di determinazione della persona fisica che esercita le funzioni o il servizio e la sua incolumità fisica.

L'**art. 336 c.p.** contempla **due distinte ipotesi di reato**; al primo comma viene incriminata la condotta finalizzata al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio; al secondo comma si punisce la condotta teleologicamente orientata al compimento di un atto dell'ufficio.

Soggetto attivo può essere chiunque; trattasi, pertanto, di un reato comune.

Il **soggetto passivo** deve essere un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

La **condotta** incriminata, in entrambe le figure delittuose sopra citate, consiste nell'utilizzo di violenza (energia fisica che arreca al destinatario un pregiudizio corporeo) o minaccia (prospettazione di un male futuro e ingiusto) nei confronti di un pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

L'**elemento soggettivo** in entrambe le figure delittuose è il dolo specifico, che consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia nei confronti del soggetto passivo per conseguire le finalità che l'agente si propone con la sua condotta, ovvero costringere la vittima a compiere un atto contrario ai doveri

di ufficio o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio oppure costringere la vittima a porre in essere un atto del proprio ufficio.

Il **momento consumativo** si realizza nel tempo e nel luogo in cui è insorta la violenza o è percepita la minaccia.

Il **tentativo** è configurabile.

Al delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale si applica l'**esimente** della reazione agli atti arbitrari (v. *infra*, Par. 4).

B) Circostanze aggravanti. L'**art. 339 c.p.** prevede che *“le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.*

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'art. 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone”.

La definizione di *arma* è data dall'**art. 585 c.p.** e dagli **artt. 1 e 2, l. 18 aprile 1975, n. 110**. Essa comprende anche le armi giocattolo se queste sono prive del tappo rosso.

Per *persona travisata* si intende una persona che altera il proprio aspetto esteriore in modo tale da renderne impossibile o più difficile il riconoscimento.

La violenza e la minaccia si considerano commesse da *più persone riunite* quando vi è la presenza di almeno due soggetti operanti di comune accordo per il raggiungimento dello stesso obiettivo.

Per *scritto anonimo* si intende lo scritto che non consente l'identificazione del suo autore. L'aggravante si applica solo alla minaccia.

La minaccia (questa ipotesi non riguarda la violenza) viene commessa *in modo simbolico* quando viene usata qualsiasi espressione non letterale, ma figurativa, allegorica, ecc., idonea a produrre intimidazioni.

La minaccia e la violenza si considerano commesse *valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte*, quando viene fatto ricorso ad associazioni dedite al perseguimento di fini illeciti e, perciò, capaci di incutere timore nella generalità dei consociati.

C) Rapporti con altri reati. La giurisprudenza, pur ammettendo il concorso fra il reato in commento e quello di **resistenza a pubblico ufficiale** (art. 337 c.p.), ha elaborato un criterio per distinguere le due ipotesi delittuose: se la

violenza o la minaccia precedono il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale si versa nell'ambito del reato in esame; se, invece, la condotta viene posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio e allo scopo di impedirlo l'agente risponderà del reato di cui all'art. 337 c.p.

2. Resistenza a un pubblico ufficiale

Ai sensi dell'**art. 337 c.p.** "*chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*".

A) Elementi costitutivi del reato. Il **bene giuridico** tutelato è duplice: alla libertà di azione dei pubblici poteri nel momento attuativo delle decisioni già adottate si accompagna la sicurezza e la libertà dei soggetti pubblici contro le altrui condotte violente o intimidatrici. Trattasi, pertanto, di un reato plurioffensivo.

Soggetto attivo può essere chiunque; trattasi, quindi, di un reato comune.

Soggetto passivo del reato è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. A questi si possono aggiungere anche coloro che, su richiesta, prestino assistenza ai pubblici funzionari.

La **condotta** incriminata consiste nel porre in essere atti di violenza o minaccia. Gli elementi costitutivi della violenza e della minaccia vanno intesi nella medesima accezione di cui all'art. 336 c.p. cui, pertanto, si rinvia integralmente.

Dalla lettera della norma emerge, in maniera inequivocabile, che l'atto dell'ufficio o del servizio deve aver avuto quantomeno un principio di esecuzione e non deve essere terminato. Infatti, l'utilizzazione normativa dell'avverbio "*mentre*" denota la necessaria contestualità tra la resistenza e l'attività del pubblico funzionario.

Non integra gli estremi della condotta punibile *ex art. 337 c.p.* la c.d. *resistenza meramente passiva*, priva, cioè, di qualsiasi forma di effettiva violenza o di percepibile minaccia. Analogamente dicasi per quelle condotte integranti la semplice disobbedienza, la fuga o l'utilizzo di raggiri volti ad impedire il compimento dell'atto o del servizio.

L'**elemento soggettivo** richiesto è il dolo specifico che si concreta nella coscienza e nella volontà di usare la violenza o la minaccia al fine di ostacolare l'attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto.

Il **momento consumativo** si realizza nel tempo e nel luogo in cui si è verificata la violenza o la minaccia. Non rileva, ai predetti fini, il momento in cui il colpevole abbia raggiunto l'intento prefissatosi.

Al delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale si applica l'**esimente** della reazione agli atti arbitrari (v. *infra*, Par. 4).

B) Circostanze aggravanti. Si applica l'aggravante di cui all'**art. 339 c.p.** (v. *supra*, Par. 1).

C) Rapporti con altri reati. Per i rapporti con il reato di **violenza o minaccia a un pubblico ufficiale** (art. 336 c.p.), si veda quanto detto al paragrafo precedente.

Infine, occorre ricordare che la violenza rimane assorbita nel reato in esame fino alle percosse (art. 581, co. 2, c.p.). Oltre tale livello, si avrà concorso fra il delitto in commento e quello di **lesioni** (art. 582 c.p.), eventualmente aggravate ex art. 61, n. 2, c.p.

3. Oltraggio a pubblico ufficiale

L'art. 341-bis c.p. dispone che *“chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.*

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto”.

A) Elementi costitutivi del reato. Il **bene giuridico** tutelato è costituito sia dall'onore e dal decoro del pubblico ufficiale che dall'interesse della pubblica amministrazione a non vedere menomato il proprio onore ed il proprio prestigio, che costituiscono condizione essenziale per il buon funzionamento dell'organizzazione pubblica. Trattasi quindi di **reato plurioffensivo**.

Per quanto riguarda la **condotta** tipica, il reato di oltraggio si caratterizza per essere un'ipotesi speciale di ingiuria, a soggetto passivo proprio od esclusivo; il comportamento incriminato consiste pertanto nell'offendere l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale. Le modalità del fatto sono irrilevanti, potendo esse – al limite – assumere rilevanza sotto il profilo delle aggravanti.

Per quanto riguarda i **mezzi**, l'oltraggio potrà essere realizzato sia con parole, che con gesti o comportamenti offensivi.

Oltre al soggetto passivo, al fatto oltraggioso deve essere **presente almeno un'altra persona** che percepisca l'offesa, solo così potendosi realizzare un'effettiva lesione del prestigio e dell'onore del soggetto pubblico.

L'offesa, per assumere rilievo ai fini dell'art. 341-bis c.p., deve avvenire in **luogo pubblico o aperto al pubblico**: è evidente infatti che soltanto l'offesa

recata pubblicamente è idonea a ledere il prestigio della pubblica amministrazione.

Infine, per espressa volontà legislativa, la condotta si qualifica per la presenza di più persone e per l'esistenza di uno **stretto legame tra offesa e funzioni**. Si tratta dell'elemento che segna il *discrimen* tra l'oltraggio e l'ingiuria aggravata ex art. 61, n. 10, c.p.

Per quanto attiene all'**elemento soggettivo**, l'oltraggio è reato per sua natura doloso; secondo le regole ordinarie, occorrerà dunque nell'agente la coscienza e la volontà di compiere l'atto o di pronunciare le frasi con la consapevolezza della loro attitudine offensiva dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale. La qualifica rivestita dal soggetto passivo deve essere oggetto di rappresentazione, sebbene non sia richiesta una consapevolezza piena e "giuridica" di siffatto *status*, risultando bastevole che il reo si rappresenti tale qualifica alla stregua dell'uomo medio.

Il dolo è **generico**, per cui risulta indifferente la finalità in concreto perseguita dall'agente.

All'oltraggio si applica la **scriminante della reazione legittima agli atti arbitrari** ex art. 393-bis c.p. (v. *infra*, Par. 4), mentre è da escludere il ricorso all'esimente della provocazione.

Il terzo comma dell'art. 341-bis c.p. introduce una speciale **causa di estinzione** del reato per l'ipotesi in cui l'imputato provveda, prima del giudizio, al risarcimento del danno arrecato al pubblico ufficiale offeso e all'ente di appartenenza del medesimo.

B) Circostanze aggravanti. Il secondo comma dell'art. 341-bis c.p. prevede una **circostanza aggravante** per l'ipotesi in cui la condotta criminosa si sostanzi nell'attribuzione di un fatto determinato, prevedendo contestualmente per il reo la possibilità di accedere all'*exceptio veritatis*: l'autore dell'oltraggio non è infatti punibile qualora la verità del fatto attribuito venga provata, ovvero per esso il pubblico ufficiale venga condannato dopo la consumazione dell'illecito.

C) Rapporti con altri reati. La differenza tra l'oltraggio e l'**ingiuria aggravata** ex art. 61 n. 10 c.p., come già osservato, risiede essenzialmente nel nesso tra funzione ed offesa, presente nel primo ed assente invece nella fattispecie di cui all'art. 594 c.p.

4. Reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale

L'art. 393-bis c.p. dispone che "non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale ovvero l'incaricato di pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni".

La *ratio* di questo istituto di antica introduzione è oggi ravvisabile, in una prospettiva democratico-garantista, nell'esigenza di attribuire la debita rilevanza alla particolare situazione psicologica in cui versa il privato a fronte di un illegittimo ed arbitrario atto di prevaricazione proveniente da un pubblico funzionario.

Discussa è la **natura dogmatica** dell'istituto in commento.

La dottrina maggioritaria lo configura come un'autentica **causa di giustificazione** che esclude la tipicità del fatto (l'antigiuridicità del fatto materiale tipico per chi segue una impostazione tripartita).

La giurisprudenza tradizionale, invece, ritiene che si tratti di un'**esimente**, ossia di una causa di esclusione della pena, senza che vi sia una valutazione sulla liceità del fatto.

Ciò posto, la resistenza penalmente legittima può concretizzarsi in due forme: in una reazione **materiale**, cioè volta ad impedire il compimento dell'atto della P.A., ovvero in una reazione **verbale**, cronologicamente successiva all'atto cui si oppone resistenza.

Nella reazione materiale di cui sopra sono ravvisabili intuitive analogie con la scriminante della legittima difesa; essa, inoltre, assolve ad una funzione integrativa e supplementare di tutela ogniqualvolta la condotta del pubblico ufficiale non concreti un'offesa ingiusta ex art. 52 c.p. ma si arresti ad una soglia più bassa di illegittimità.

La seconda modalità di reazione legittima, invece, presenta delle affinità con la c.d. provocazione nei delitti contro l'onore (art. 599, co. 2, c.p.). È di lineare evidenza l'*eadem ratio* che accomuna le due fattispecie in parola: infatti, proprio come la provocazione scrimina l'offesa all'onore arrecata nello stato di ira determinato da un fatto ingiusto, analogamente la reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale scrimina l'offesa al prestigio del soggetto pubblico arrecato nello stato di alterazione psichica connesso all'atto medesimo.

La reazione del privato è legittima se collegata ad un eccesso arbitrario delle attribuzioni istituzionalmente demandate al pubblico ufficiale (o all'incaricato di un pubblico servizio o, infine, al pubblico impiegato).

Il concetto di **atto arbitrario** penalmente rilevante è alquanto controverso. Sul punto si sono formate due concezioni, una **oggettiva** e l'altra **soggettiva**.

La prima, ormai preferita dalla giurisprudenza, ritiene sufficiente l'illegittimità dell'atto posto in essere dal funzionario pubblico, sotto il profilo del vizio di incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere.

La seconda ritiene necessario un *quid pluris* identificabile nell'atteggiamento del pubblico ufficiale che compie l'atto, caratterizzato dal dispetto, dal sopruso o dalla prepotenza.

Affinché la reazione del privato possa considerarsi legittima è necessario che tra il comportamento arbitrario e la resistenza intercorra uno **stringente nesso di causalità**. Ciò implica, peraltro, che la reazione del privato sia contestuale alla condotta del funzionario.

In omaggio ai principi generali, infine, occorre altresì che sussista una **proporzionalità** tra la reazione ed il fatto che l'ha determinata.

5. Millantato credito

L'**art. 346 c.p.** dispone che “*chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.*”

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare”.

A) Elementi costitutivi del reato. Il **bene giuridico** tutelato dalla disposizione in parola è il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Soggetto attivo può essere chiunque; se trattasi di un patrocinator e ne ricorrono i requisiti, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 382 c.p., recante la disciplina del millantato credito del patrocinator.

La norma in commento contempla **due figure autonome di reato**.

Nella fattispecie tipizzata al primo comma la **condotta** incriminata consiste nel millantato credito per ricevere denaro, o altra utilità, da un privato a titolo di compenso per la mediazione posta in essere presso il pubblico ufficiale o presso il pubblico impiegato.

In buona sostanza, la condotta del soggetto attivo deve concretare una “*vanteria*”, intendendo come tale l'ostentazione della possibilità di influire sulle decisioni dell'ente pubblico, strumentalizzandole a fini privati o illeciti.

Gli estremi della condotta punibile si realizzano indipendentemente dalle modalità con cui questa viene realizzata e, soprattutto, a prescindere dal compimento di atti ingannatori o fraudolenti.

Elemento costitutivo del delitto *de quo* è la pattuizione del prezzo della mediazione presso il pubblico funzionario. Il denaro o la diversa utilità concordata devono atteggiarsi, dunque, come oggetto della controprestazione che il privato si impegna a porre in essere a fronte della promessa del millantatore.

Oggetto della pattuizione o della ricezione deve essere il denaro o altra utilità; quest'ultimo elemento deve essere inteso in un'accezione molto ampia, in cui vi rientrano anche le prestazioni sessuali.

La fattispecie tipizzata al **secondo comma** è strutturalmente diversa da quella fin qui commentata, presentando delle somiglianze con la truffa; essa, inoltre, si connota per una maggiore severità del trattamento sanzionatorio.

La differenza tra le due ipotesi delittuose sta nella diversa rappresentazione della destinazione delle cose operata dall'agente al cospetto del soggetto passivo che, nell'un caso, costituisce il compenso della mediazione, nell'altro, la remunerazione della corruzione del pubblico ufficiale.

Ciò chiarito, la **condotta** incriminata in questa seconda ed autonoma figura di reato consiste nella pattuizione del compenso *col pretesto* di comprare il favore del pubblico funzionario.

Il concetto di *pretesto* evoca, di per sé, una condotta ingannatoria e truffaldina. In termini più espliciti, esso denota la prospettazione di una falsa motivazione sottesa alla dazione o alla promessa di denaro (o di altra utilità), che nasconde le reali intenzioni dell'agente. Nel caso di specie il soggetto attivo si presenta come "strumento" di corruzione del pubblico ufficiale.

L'**elemento soggettivo** in entrambe le ipotesi di reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di porre in essere il fatto materiale tipizzato, rispettivamente, al primo ed al secondo comma dell'art. 346 c.p.

Il **momento consumativo** coincide con la dazione del denaro o la semplice promessa di corrisponderlo. Ai fini della configurabilità del delitto in esame è irrilevante che il pubblico ufficiale abbia, o meno, emesso il provvedimento. L'art. 346 c.p., infatti, appresta una tutela anticipata rispetto alle diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p.

Il **tentativo** è configurabile.

B) Rapporti con altri reati. Per quanto attiene ai rapporti con il **traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.), la differenza consiste nell'esistenza o meno della relazione con il soggetto pubblico: nella cd. vendita di fumo le relazioni privilegiate con il pubblico ufficiale e la capacità di influenzarlo costituiscono oggetto di una falsa rappresentazione, di una millanteria, di un inganno da parte del soggetto che si fa dare o promettere. Analogamente, ricorre il delitto di cui all'art. 346 c.p. se il soggetto agente riceve denaro o altre utilità con il falso pretesto di dover corrompere un pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda i rapporto tra il millantato credito e la **truffa** (art. 640 c.p.), la giurisprudenza, muovendo dalla diversità dei beni giuridici tutelati e delle condotte, ammette il concorso fra i due reati; la dottrina, invece, ritiene che la truffa debba rimanere assorbita nel millantato credito in ragione del principio del *ne bis in idem sostanziale*, trattandosi di fattispecie che esprimono un omogeneo disvalore penalistico.

6. Traffico di influenze illecite

L'art. **346-bis c.p.** dispone che "*chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o*

promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

A) Elementi costitutivi del reato. Il **bene giuridico** protetto dalla norma in esame è sia il prestigio e l'onore della pubblica amministrazione, offesi ogniqualvolta un pubblico funzionario viene rappresentato come soggetto che si lascia corrompere, che l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, che ricevono una tutela anticipata con l'incriminazione del *pactum sceleris*.

Soggetto attivo può essere chiunque, anche un soggetto pubblico (ma in tal caso, come vedremo meglio oltre, il reato risulta aggravato).

Per quanto riguarda la **condotta**, le ipotesi delittuose sono due: farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale per svolgere una mediazione nei confronti di un funzionario pubblico al fine di fargli adottare un atto pubblico contrario ai propri doveri d'ufficio oppure a ritardare o ad omettere un atto dell'ufficio; farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale per remunerare un pubblico funzionario per la medesima condotta *contra legem*.

Presupposto comune ad entrambe le ipotesi è l'esistenza di una **relazione** fra il mediatore e un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio di cui il faccendiere possa avvalersi per una possibile influenza sul loro operato.

Oggetto della pattuizione o della ricezione deve essere il **denaro o altro vantaggio patrimoniale**. Abbandonando la tradizionale formula utilizzata nei delitti di corruzione, e nel modello originario del millantato credito, il legislatore definisce la remunerazione procurata o promessa dal privato non già come “denaro o altra utilità”, bensì come “denaro o altro vantaggio patrimoniale”, escludendo in radice quella linea interpretativa che per i delitti di corruzione aveva inteso l'utilità anche come un vantaggio non traducibile in termini monetari (si pensi, ad esempio, ai favori sessuali).

La promessa e la dazione devono essere **indebite**, mentre la mediazione deve essere **illecita**. Stante la finalizzazione dell'accordo ad un'attività pubblicistica *contra legem* (adozione di atti contrari ai doveri d'ufficio, omissione o ritardo di atti d'ufficio), la doppia nota di illiceità speciale espressa

dall'aggettivo e dall'avverbio predetti non sembra avere una reale portata selettiva.

L'**elemento soggettivo**, in entrambe le ipotesi di reato, è il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di porre in essere il fatto materiale tipizzato, rispettivamente, al primo ed al secondo comma dell'art. 346-bis c.p. I soggetti dovranno avere la consapevolezza della illiceità della mediazione, intesa come illegittimità dell'*agere* amministrativo che si vuol andare a sollecitare o remunerare.

Il **momento consumativo** coincide con la dazione del denaro o la semplice promessa di corrisponderlo, a prescindere, dunque, dall'effettiva consegna.

Ai fini della sussistenza del delitto in esame è irrilevante che il pubblico ufficiale abbia emesso il provvedimento *contra legem* oppure abbiamo omesso o ritardato l'atto del suo ufficio, né rileva il buon esito dell'attività di intermediazione.

Il **tentativo** è configurabile.

B) Circostanze aggravanti e attenuanti. Il comma 3 dell'art. 346-bis c.p. prevede una **circostanza aggravante** ad effetto comune (aumento fino ad un terzo) se il mediatore riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In tale ipotesi il fatto presenta un maggior disvalore sia in ragione dei doveri di correttezza e fedeltà gravanti sul soggetto pubblico sia perché per tale soggetto è più facile avere relazioni con altri pubblici ufficiali e utilizzarle per esercitare un'influenza illecita.

Il comma 4 dell'art. 346-bis c.p. prevede un'ulteriore **circostanza aggravante**, sempre ad effetto comune, qualora la condotta di illecita intermediazione sia posta in essere in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

L'ultimo comma dell'art. 346-bis c.p. contempla una **circostanza attenuante** ad effetto comune per i fatti di particolare tenuità, analogamente a quanto previsto dall'art. 323-bis c.p. per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

C) Rapporti con altri reati. La norma in esame apre con la clausola di riserva "*fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter*". Se all'illecita pattuizione fra mediatore e privato abbia fatto poi seguito un accordo corruttivo con il funzionario pubblico, agevolato dall'attività e dall'intervento del mediatore (o anche degli atti idonei e diretti in modo univoco a tale risultato), tutti i partecipi dell'accordo (privato, mediatore e soggetto pubblico corrotto) risponderanno di concorso in corruzione (consumata o tentata) e il precedente accordo fra faccendiere e privato rimarrà assorbito nei più gravi reati di cui agli artt. 319 e 319-ter c.p.

Quanto ai rapporti con la contigua figura del **millantato credito** (art. 346 c.p.), la differenza consiste nell'esistenza o meno della relazione con il soggetto pubblico: nella c.d. vendita di fumo le relazioni privilegiate con il pubblico ufficiale e la capacità di influenzarlo costituiscono oggetto di una falsa rappresen-

tazione, di una millanteria, di un inganno da parte del soggetto che si fa dare o promettere. Analogamente, ricorre il delitto di cui all'art. 346 c.p. se il soggetto agente riceve denaro o altre utilità con il falso pretesto di dover corrompere un pubblico ufficiale.

7. Abusivo esercizio di una professione

L'art. 348 c.p. statuisce che *“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.*

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la Confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o Registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.

A) Elementi costitutivi del reato. Il **bene giuridico** tutelato dalla disposizione appena trascritta è l'interesse della collettività al regolare svolgimento di professioni che, per la particolare delicatezza e per la rilevanza sociale, richiedono una speciale abilitazione o l'iscrizione ad un albo.

L'art. 348 c.p. ha natura di **norma penale in bianco** che presuppone l'esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito l'esercizio di una determinata professione.

Soggetto attivo è chiunque risulti sprovvisto dei requisiti prescritti per l'esercizio della professione; ovvero colui che, pur essendone in possesso, non abbia adempiuto alle formalità prescritte (ad es.: mancata iscrizione all'albo); o ancora colui che versi in una situazione di temporanea inabilità a causa di sanzioni disciplinari o a causa dell'applicazione di una pena accessoria.

La **condotta** incriminata è l'esercizio abusivo della professione, che si concretizza nel compimento di uno o più atti riservati in modo esclusivo all'attività professionale.

Ai fini della configurabilità del delitto in commento sono atti penalmente rilevanti non solo i c.d. **atti tipici della professione**, ma anche gli **atti c.d. ausiliari**, strumentalmente connessi ai primi e che si atteggiavano come opere di supporto dell'attività professionale vera e propria.

L'**elemento soggettivo** richiesto per la sussistenza del reato *de quo* è il dolo generico, il quale richiede la consapevolezza della mancanza del titolo abilita-